

Allegato

Approvazione di criteri per la concessione e liquidazione di contributi per la costruzione e l'ampliamento nonché per il miglioramento dell'efficienza energetica di impianti idroelettrici ai sensi della legge provinciale del 7 luglio 2010, n. 9

I. Modalità di presentazione delle domande per impianti idroelettrici ai sensi dell'articolo 2

1. Le domande per la concessione dei contributi previsti all'articolo 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9 devono essere dirette all'Ufficio Elettrificazione su carta da bollo, redatte secondo gli schemi predisposti dall'amministrazione provinciale. Va in ogni modo specificato che la richiesta di contributo si riferisce ad intervento al netto di IVA. Il richiedente dichiarerà inoltre la destinazione dell'energia prodotta con indicazione dei dati della concessione.
2. Le domande devono essere corredate da:
 - a) relazione tecnica: deve contenere i dati di riconoscimento del committente, nonché quelli del luogo di intervento. Deve altresì contenere la descrizione dell'intervento proposto con tutti i particolari necessari e l'indicazione della potenza elettrica installata dell'impianto;
 - b) preventivo dettagliato dei costi, suddiviso in base al listino prezzi della Provincia (Ufficio Economia Montana – Ripartizione 32 – Foreste) e, nel caso di posizioni non indicate nel listino, secondo i vigenti prezzi informativi della Provincia per opere edili o civili non edili, con indicazione del corrispondente codice per ogni posizione dell'elenco;
 - c) concessione edilizia, in sua sostituzione una dichiarazione del Comune che essa non è prevista per i lavori proposti.
3. L'Ufficio Elettrificazione potrà richiedere ogni ulteriore informazione o documentazione integrativa anche progettuale che, a completamento dei dati, fosse necessaria per la valutazione dell'intervento da realizzarsi.
4. Nel caso previsto dall'articolo 2 il richiedente dovrà dichiarare nella domanda che si tratta di costruzione od ampliamento dell'impianto o di miglioramento dell'efficienza energetica. Dovrà inoltre essere specificato il tipo e l'ubicazione dell'immobile non allacciato alla rete elettrica. Se non si tratta di rifugio o malga, l'immobile dovrà essere abitato stabilmente dal richiedente.
5. Il contributo per l'ampliamento può essere richiesto una sola volta non prima di trent'anni dall'avvenuto collaudo dei lavori della costruzione.
6. Per i potenziamenti conseguiti mediante migliorie, automazioni e regolazioni dovrà essere allegata documentazione atta a comprovare un aumento della produzione di energia elettrica di almeno il 20% ed il contributo potrà essere concesso solo nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma 2, della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9.
7. I contributi per potenziamenti potranno essere richiesti una sola volta nell'arco della durata della medesima concessione.
8. Sono irricevibili le domande sprovviste della documentazione di cui ai presenti criteri.

II. Criteri di determinazione dei contributi per impianti idroelettrici di cui all'articolo 2

1. L'ammontare dei contributi per gli impianti idroelettrici di cui all'art. 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, necessari per l'approvvigionamento di immobili non allacciati alla rete elettrica e purché non risulti realizzabile un allacciamento alla rete elettrica a costi proporzionati e senza specifiche difficoltà tecniche, viene stabilito con le seguenti percentuali:

80% per la costruzione e l'ampliamento di impianti idroelettrici per l'allacciamento elettrico di malghe e rifugi;

30% per la costruzione e l'ampliamento di impianti idroelettrici a favore di edifici rurali, prime abitazioni, edifici aziendali.

2. I costi devono essere relativi a spese strettamente connesse al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9.

3. Sono ammesse a contributo spese tecniche fino al 5% dell'ammontare complessivo dell'opera al netto dell'IVA.

4. Non sono ammissibili i costi relativi ad espropri, a oneri di urbanizzazione, ad acquisto di terreni, ad oneri finanziari, ad atti amministrativi.

III. Criteri di erogazione dei contributi per impianti idroelettrici di cui all'articolo 2

1. Terminati i lavori, il beneficiario ne dà comunicazione scritta all'Ufficio Elettrificazione allegando gli originali delle fatture relative all'intervento o le altre documentazioni di spesa ammessa richieste.

2. I contributi verranno erogati dopo la verifica dell'avvenuta realizzazione del progetto, eseguita dall'Ufficio Elettrificazione, in base allo stato finale predisposto e firmato dal direttore dei lavori ed alle fatture originali quietanzate ad esso allegate. Non viene considerato ai fini delle erogazioni qualsiasi tipo di lavoro eseguito o in proprio o in economia.